

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in materia di riforma fiscale  
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Mercoledì 30 luglio 1997. — Presidenza  
del Presidente Salvatore BIASCO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso.

Il senatore Antonio D'ALÌ, intervenendo sull'ordine dei lavori, considerati i numerosi problemi emersi nel corso dell'esame dello schema di decreto, nonché l'intervenuto rinvio al 30 novembre 1997 dei termini di scadenza della relativa delega, propone che la votazione del provvedimento venga spostata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche al fine di un possibile ripensamento governativo circa alcune parti del provvedimento medesimo. A tale richiesta si associa il senatore Furio BOSELLO, evidenziando come il testo del provvedimento non sembri rispondere ai criteri enunciati nella VI direttiva comunitaria e, in ragione di ciò, possa dar luogo ad ulteriori procedure di infrazione. Sulla richiesta di

rinvio concordano anche i deputati Pietro ARMANI e Massimo Maria BERRUTI, che sottolineano anche la ristrettezza dei tempi disponibili per l'effettuazione della seduta odierna. Si oppone a tale richiesta il senatore Rossano CADDEO, che, in considerazione dell'approfondito esame finora effettuato in Commissione, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere.

Il presidente, Salvatore BIASCO, osservato che a suo avviso sia la proposta di parere che gli emendamenti mostrano numerosi punti di contatto, che forse potrebbero rapidamente comporsi nel corso della seduta, valuta opportuno porre in votazione la proposta di rinvio, che viene respinta.

Indi, il presidente, Salvatore BIASCO, propone, prima di passare all'esame della proposta di parere e dei relativi emendamenti, di accantonare le parti relative al regime speciale agricolo di cui all'articolo 5 dello schema di decreto, con riferimento, in particolare, agli emendamenti da Armani 14 ad Albertini 29. La Commissione concorda.

Il senatore, Giancarlo PASQUINI, *relatore*, dà conto della propria proposta di parere, formulata nei termini seguenti:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, ritiene che detto schema sia conforme alle norme di delega, rilevando, tuttavia, che, in generale, la revisione dei meccanismi di detrazione e dei regimi speciali incide su aspetti fondamentali del tributo e su discipline che, in alcuni settori economici, rivestono importanza fondamentale. In considerazione di ciò, l'attuazione delle norme delegate andrebbe graduata nel tempo e opportunamente valutata nei suoi riflessi economici.

In particolare, il comma 2 dell'articolo dà attuazione al principio di delega contenuto nella lettera *b*) del comma 66 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, prevedendo la revisione della disciplina delle detrazioni d'imposta nell'intento di escludere il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti allorquando questi ultimi vengono utilizzati per l'effettuazione di operazioni a valle non soggette all'imposta. Tuttavia, va osservato che l'estrema eterogeneità della categoria delle operazioni escluse, definite per lo più "in negativo", comporta la necessità di una certa ponderazione del momento in cui si rende rilevante questa categoria ai fini dei limiti alla detrazione.

Inoltre, per gli acquisti parzialmente destinati ad operazioni non soggette, lo schema di decreto prevede che l'indetraibilità opera per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni ed i servizi acquistati: per questi ultimi aspetti la norma contiene qualche genericità, e dovrà trovare precisazione in sede di normativa secondaria, anche perché i medesimi criteri di imputazione *pro quota* troveranno applicazione ai fini del calcolo dell'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi utilizzati parzialmente per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

La Commissione esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, occorrerebbe prevedere l'abrogazione dell'in-

tera lettera *e*) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riformulando la lettera *b*) dello stesso terzo comma nel modo seguente: "*b*) le cessioni e i conferimenti in società ed altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami di azienda".

2) All'articolo 1, comma 2, sub lettera *b*, dopo la lettera *b*) è opportuno aggiungere:

*c*) "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti delle imprese consorziate, a condizioni che queste ultime siano tenute, per regolamento, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi".

3) La formulazione del quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto appare poco felice, facendo riferimento alla nascita di un "obbligo di imposta" relativa alle operazioni attive che non trova collocazione alcuna nel sistema dell'IVA. Per superare tali inconvenienti si propone di utilizzare il termine "esigibilità" che, oltre ad essere più aderente al disposto della VI Direttiva, sarebbe compatibile con il fenomeno giuridico di compensazione tra IVA attiva e IVA passiva che avviene con la liquidazione dell'imposta dovuta.

4) Le stesse considerazioni richiamate nel punto precedente possono essere svolte con riferimento alla riformulazione dell'ultimo comma del citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operata dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema, laddove si parla di "imposta dovuta". Infine, il riferimento al quinto comma ("comma precedente") contenuto nella riformulazione dell'ultimo comma dell'arti-

colo 6 dovrebbe più correttamente essere inteso come riferimento al quarto comma dello stesso articolo.

5) La norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame non fa menzione, come dovrebbe, del nuovo articolo 19-*bis* 1, nel quale sono state ricomprese, con integrazioni, le fattispecie di esclusione e riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.

6) Considerato che con l'articolo 1 comma 3 dello schema di decreto legislativo viene disciplinato il momento in cui sorge l'obbligo dell'imposta e che, come sopra precisato, appare più appropriato parlare di "momento di esigibilità dell'imposta", valuti il Governo se non ritenga opportuno modificare anche l'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nel senso che, ai fini delle liquidazioni periodiche, occorra assumere l'imposta divenuta esigibile nel periodo stesso.

7) Il quinto comma dell'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, fa riferimento, ai fini dell'applicazione del prorata, alle "operazioni" che danno diritto a detrazione e ad "operazioni" esenti. Sarebbe più opportuno utilizzare la locuzione "attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e ad operazioni esenti". Ciò fa sì che si proceda all'applicazione del prorata soltanto in presenza di operazioni riconducibili all'attività caratteristica del soggetto d'imposta.

Si evita così che debba applicare il prorata a chi svolge essenzialmente una attività soggetta ad IVA ed effettui sporadicamente operazioni esenti non rientranti nell'attività propria; analogo criterio vale per chi svolge una attività esente ed effettui sporadicamente operazioni soggette ad imposta. In tali casi, naturalmente, torna applicabile la detrazione secondo il criterio dell'utilizzazione.

8) Per quanto concerne l'articolo 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) sembra doversi consigliare l'ele-

vazione degli importi di volume d'affari sia per i soggetti esonerati che per quelli sottoposti al regime speciale IVA. La normativa contenuta nello schema di decreto legislativo appare infatti, così come configurata, applicare il regime ordinario IVA a tutti gli imprenditori agricoli, non potendosi considerare impresa, considerati gli attuali limiti di volume d'affari, né i soggetti esonerati, né quelli sottoposti a regime speciale entro i limiti di volume d'affari previsti dallo schema di decreto, esercitando, i primi, una attività meramente hobbistica, e rappresentando i secondi, dei produttori marginali appartenenti sostanzialmente a due fattispecie: produttori anziani la cui scomparsa determinerà la fine dell'azienda agricola; e lavoratori *part time*, che esercitano un'attività marginale per integrare i loro redditi con entrate assai modeste. Se esistono fenomeni di *splitting* in base ai quali imprese di maggiori dimensioni frazionano le loro aziende per rientrare al di sotto della soglia di volume d'affari previsto per il regime speciale, tali pratiche elusive devono essere combattute, evitando le generalizzazioni che rischiano di colpire anche le figure di operatori assolutamente marginali.

9) Per quanto riguarda l'entrata in vigore del regime ordinario, sarebbe consigliabile graduare l'applicazione in due o tre anni. Potrebbero essere ricomprese nel regime ordinario, fin dal 1998, le grandi imprese agricole, esercitate sia in forma individuale che in forma di società di capitali e di persone. Successivamente, potrebbero entrare nel regime ordinario le altre imprese, in relazione al loro volume d'affari, in modo da raggiungere al secondo anno, o meglio al terzo, l'estensione del regime ordinario a tutte le imprese che superino la soglia, possibilmente rideterminata, del volume d'affari previsto per tale regime.

10) Il sistema previsto per le cooperative, le cui operazioni rientrano nel regime speciale solo per la parte in cui vengano effettuate utilizzando prodotti conferiti da produttori agevolati, appare

per certi aspetti macchinoso e andrebbe meglio chiarito nella sua applicazione.

11) Sempre con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che contiene una riformulazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, va rilevato che il richiamo operato, nel comma 1 dello stesso articolo 34, al secondo periodo del comma 6 del nuovo articolo 34 — che si riferisce ai produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ma non a venti milioni, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ammessi al regime semplificato di adempimenti tributari — sembrerebbe circoscrivere l'applicazione del regime speciale IVA a tali soggetti, in contrasto con la chiara intenzione del legislatore delegato, emergente dalla stessa relazione di accompagnamento, di mantenere il regime speciale nei confronti degli organismi associativi, senza limiti di fatturato.

12) È opportuno portare a soluzione il problema delle industrie di trasformazione che sono creditrici strutturali d'IVA, senza essere esportatori abituali. Il caso forse più eclatante si verifica nel settore lattiero-caseario. L'IVA sugli acquisti di latte è del 19 per cento, mentre sulle vendite è del 4 per cento. Le industrie del settore ma non solo di quello lattiero-caseario sono costrette ad indebitarsi per finanziare l'Erario. Dal momento che si tratta di creditori strutturali non può avvenire alcuna compensazione. D'altra parte non risolve il problema in via definitiva neppure una pur doverosa accelerazione dei rimborsi tramite un percorso preferenziale.

13) Con l'articolo 7 viene introdotta nell'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante il regime IVA spettacoli, una disposizione secondo cui vengono assoggettate al regime speciale

IVA anche operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli. Tale disposizione appare diretta a legittimare a posteriori un analogo orientamento ministeriale, ma sembra contraria sia allo spirito restrittivo della delega, sia alla *ratio* del regime speciale che presuppone l'effettivo assoggettamento delle operazioni all'imposta sugli spettacoli.

Valuti il Governo se le modifiche introdotte all'articolo 7 anziché ridurre lo scostamento tra regime ordinario e regime fortettario non sortiscano l'effetto di accentuarlo. E se l'adozione di una unica misura di detrazione forfettizzata (in origine due terzi IVA introitata che si propone di ridurre al 50 per cento) non sia influenzata dalla coesistenza all'interno dello spettacolo di attività "ricche" ed attività "povere" come il ballo. Valuti il Governo se la coesistenza di due imposte omologhe sulle stesse attività (IVA e imposta sugli spettacoli) sia armonizzata a livello di Unione europea e se non ritenga di soprassedere ad adottare il provvedimento all'articolo 7 solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita una impostazione innovativa di detto problema.

14) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, appare opportuna l'estensione dell'applicazione dell'IVA monofase anche ad un'altra fattispecie per la quale si sono manifestate le medesime esigenze di semplificazione degli adempimenti formali in materia di fatturazione e di emissione di scontrini e ricevute fiscali della vendita al pubblico di documenti di sosta (ora ricompresi secondo la proposta nell'articolo 74, primo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), ma che non è considerata dallo schema di decreto. Ci si riferisce alla vendita al pubblico delle carte telefoniche prepagate per telefoni cellulari, che si andrebbe ad aggiungere alla già prevista applicazione dell'IVA monofase alla vendita delle carte telefoniche ordinarie (articolo 74, primo comma, lettera *d*).

La nuova norma potrebbe essere formulata nel modo seguente: "lettera *d*). Per le prestazioni dei gestori dei posti telefo-

nici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per le operazioni, da chiunque effettuate, di vendita al pubblico, distribuzione, abilitazione, riabilitazione e simili aventi ad oggetto gettoni, schede magnetiche, carte prepagate e ogni altro mezzo predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire la funzione di servizi di telecomunicazione fissa o mobile e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione all'esercizio del servizio, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente secondo le tariffe vigenti al consumo".

15) In merito al regime speciale concernente le Agenzie viaggi (articolo 9 schema decreto legislativo) la Commissione ritiene che i costi relativi alle provvigioni pagate dall'organizzazione dei viaggi ad intermediari non vadano dedotti ai fini delle determinazioni della base imponibile. Ciò in quanto le spese di cui trattasi non sono afferenti a "servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori". Va, naturalmente, detratta la relativa imposta assoluta per rivalsa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

16) Sempre relativamente al regime in questione, la Commissione ritiene che insorgano oggettive difficoltà amministrative dalla previsione che il pagamento parziale del corrispettivo tramite gli intermediari obblighi l'organizzatore del viaggio alla emissione della fattura (articolo 9, comma 7 del testo). Valuti il Governo l'opportunità che venga mantenuta l'attuale disciplina (articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 gennaio 1980) che fissa il momento impositivo, e quindi l'emissione della fattura, all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio a soggiorno.

17) Va corretto inoltre il comma 5 dell'articolo 9, poiché risulta incomprensibile il significato di "in nome e per conto proprio", relativo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo in

riferimento a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti.

La corretta formulazione sembra essere "in nome proprio" ».

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, segnala poi di aver apportato a tale proposta le seguenti modifiche:

*Aggiungere alla fine della premessa il seguente periodo:*

« Il decreto legislativo in esame contempla un regime delle detrazioni più collegato all'effettuazione delle operazioni che alla loro registrazione. Pare opportuno che detto principio sia in concreto applicato nell'ambito delle norme che regolano l'annotazione delle operazioni attive e passive in modo da conservare, nel rispetto dei momenti di effettuazione delle operazioni, una procedura di calcolo dell'imposta dovuta periodicamente o annualmente su base contabile ».

*Aggiungere il seguente punto:*

« 7-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 definisce il regime delle detrazioni.

Per effetto delle innovazioni introdotte, non essendo considerate cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi a premio di cui all'articolo 2 comma 3 lettera *m*), risulta indetraibile l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni, con un conseguentemente aggravio fiscale per le imprese che svolgono tali operazioni, già soggette alla tassa sulle operazioni a premio. Se non si vuole abolire questa attività è opportuno stabilire invece che l'acquisto di beni destinati ad operazioni a premio e la loro successiva cessione nell'ambito delle stesse operazioni, sia considerato operazione imponibile ordinaria al fine di consentire la detraibilità IVA. Di conseguenza, occorre prevedere l'abrogazione della lettera *m*), comma 3, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ».

*12 (riformulazione)*

« È opportuno portare a soluzione il problema delle aziende di lavorazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli zootecnici e florovivai-

stici, che sono creditori strutturali d'IVA, senza essere esportatori abituali. L'adozione del regime IVA ordinario e la modifica del sistema delle detrazioni, accentuerà ancora di più una situazione già estremamente difficile che costringe le aziende ad indebitarsi per finanziare l'erario. Dal momento che si tratta di creditori strutturali non potrà avvenire, almeno fino al 2001, alcuna compensazione che, anche con l'entrata in vigore del decreto legislativo relativo alla semplificazione degli adempimenti non potrà risolvere adeguatamente il problema, per l'entità dei crediti d'imposta».

### 13 (riformulazione)

« Con l'articolo 7 viene introdotta nell'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante il regime IVA spettacoli, una disposizione secondo cui vengono assoggettate al regime speciale IVA anche operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli. Tale disposizione pare diretta a legittimare a posteriori un analogo orientamento ministeriale, ma sembra contrario sia allo spirito restrittivo della delega, sia alla ratio del regime speciale che presuppone l'effettivo assoggettamento delle operazioni all'imposta sugli spettacoli.

Le modifiche introdotte dall'articolo 7 anziché ridurre lo scostamento tra regime ordinario e regime forfettario rischiano di accentuarlo.

Inoltre l'adozione di una unica misura di detrazione forfettizzata (in origine due terzi IVA introitata che si propone di ridurre al 50 per cento) è influenzata dalla coesistenza all'interno dello spettacolo di attività "ricche" ed attività "povere" come il ballo. La coesistenza di due imposte analoghe sulle stesse attività (IVA e imposta sugli spettacoli) va armonizzata con la realtà europea. La Commissione ritiene che sia opportuno soprassedere ad adottare il provvedimento di cui all'articolo 7 solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita una impostazione innovativa di detto problema».

### 16-bis (aggiuntivo)

« Sempre all'articolo 9 relativo alle agenzie di viaggio e turismo, si ritiene indispensabile un adeguato intervento di semplificazione relativo alle prestazioni di intermediazioni per le quali sono dovute provvigioni, sia in relazione alla loro contabilizzazione agli effetti dell'imposta, sia alla emissione di fattura riepilogativa delle provvigioni corrisposte agli intermediari ».

Indi il presidente, Salvatore BIASCO, invita il relatore ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti (*vedi allegato*) presentati alla proposta di parere.

Il relatore si dichiara favorevole all'emendamento Bosello 1, limitatamente al punto 2 dello stesso ed invita al ritiro per la restante parte, Frosio Roncalli 9, Armani 10, che ritiene ricompreso nel punto 7-bis della propria proposta di parere, Albertini 36, che valuta ricompreso nel punto 13 (come riformulato) della proposta medesima, invitando per entrambi al ritiro, Salvatore Biasco 37, Frosio Roncalli 40 e 41. Dichiaro altresì di condividere il principio sotteso all'emendamento Rabbito 5, invitando però al ritiro in relazione al contenuto proprio del provvedimento in esame. Si dichiara infine contrario ai restanti emendamenti, con riserva di valutare successivamente quelli accantonati.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI ritira i propri emendamenti contrassegnati con i numeri 21, 22, 23 e 24.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento Bosello 1, per il quale il proponente non accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore, stante l'unitarietà della proposta emendativa, a suo avviso necessaria per rendere il provvedimento coerente con la VI direttiva comunitaria. Dichiarano il proprio voto favorevole il senatore Antonio D'ALÌ, sottolineando l'importanza dei principi contenuti nell'emendamento sia in ordine al rispetto della delega che al fine di evitare un possibile contenzioso con l'Unione euro-

pea, nonché il deputato Luciana FROSIO RONCALLI, che oltre a concordare con quanto espresso dal senatore D'Alì rileva la insufficiente chiarezza con cui è stato redatto il testo del provvedimento. Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Rossano CADDEO, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

Vengono quindi posti separatamente in votazione, e respinti, l'emendamento Frosio Roncalli 2, l'emendamento Armani 3, al cui riguardo il senatore Antonio D'ALÌ segnala come la distinzione tra conferimenti singoli e conferimenti di complessi aziendali introdotta dalla disposizione in oggetto, che considera solo i secondi esenti da IVA, diverrà fonte di numerosi problemi, nonché l'emendamento Armani 4. Accogliendo l'invito del relatore, l'emendamento Rabbito 5 viene ritirato dal proponente.

Per quanto concerne l'emendamento Armani 6, il senatore Antonio D'ALÌ sottolinea come i consorzi vengano costituiti all'unico scopo di fornire senza utile servizi alle imprese consorziate, mentre il punto 2 del parere sembra presupporre anche un tipo di consorzi che forniscono servizi in vista di corrispettivo, dandosi in tal modo luogo a possibili contenziosi. Dopo una precisazione del relatore, che osserva come in numerosi settori stiano nascendo consorzi che offrono servizi in cambio di un corrispettivo, rispetto ai quali la propria osservazione ha la finalità di limitare la fatturazione ai soli servizi comportanti utili, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

Dopo un intervento del senatore Antonio D'ALÌ, che precisa l'importanza dell'emendamento Armani 7 al fine di consentire l'applicazione della disposizione ivi prevista anche alle procedure di smobilizzo delle società di comodo da tempo avviate ed ancora in corso, il senatore

Giancarlo PASQUINI, *relatore*, dichiara di accogliere l'emendamento medesimo, sul quale manifesta la propria contrarietà il senatore Renato ALBERTINI.

L'emendamento Armani 8, dopo un intervento illustrativo da parte del senatore Antonio D'ALÌ, posto in votazione, viene respinto. Non insistendo i presentatori per la votazione dell'emendamento Armani 10, viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento Armani 11, sul quale intervengono a favore il senatore Antonio D'ALÌ ed il deputato Carlo PACE.

L'emendamento Armani 12, in ordine al quale il senatore Antonio D'ALÌ interviene segnalandone la finalità di evitare l'insorgere di un contenzioso nel settore delle spese di rappresentanza, posto in votazione è respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Armani 13, del quale in senatore Antonio D'ALÌ rileva l'importanza per favorire lo sviluppo di attività immobiliari nel settore turistico, con particolare efficacia per le zone del Mezzogiorno. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Gianfranco CONTE, che anch'egli concorda sull'utilità dell'emendamento per incrementare l'attività edilizia nelle aree a vocazione turistica, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

In relazione all'imminente inizio di votazioni presso la Camera dei deputati, il presidente, Salvatore BIASCO, propone che la Commissione si riunisca alle ore 13 della giornata di domani per proseguire ed ultimare la votazione sullo schema di decreto in esame.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA  
DISCIPLINA SULL'IVA**

*A pag. 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

« Peraltro, considerato che a causa del breve tempo disponibile per l'esame del decreto non tutti gli aspetti del medesimo hanno potuto essere compiutamente valutati, la Commissione invita il Governo, nel procedere alla stesura definitiva del provvedimento:

a) a evitare l'emanazione di norme che non rientrino nell'ambito della delega;

b) a conservare la registrazione delle operazioni anziché la loro effettuazione quale momento di riferimento per la determinazione dell'imposta, anche al fine di consentire una gestione contabile del tributo;

c) ad apportare al regime vigente solo le variazioni necessarie alla attuazione della delega, impegnandosi ad avviare la predisposizione di un ormai improrogabile testo unico ».

1.

Bosello.

*Al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto prima del punto 1 aggiungere il seguente:*

01) All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

Oa) all'articolo 21, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione delle fatture, sostituire le parole:

« Le spese di emissione della fattura » con le seguenti: « Le spese di emissione e spedizione della fattura »;

Ooa) all'articolo 23, primo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sostituire le parole: « Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, » con le seguenti: « Il contribuente deve annotare entro trenta giorni le fatture emesse, »

2.

Frosio Roncalli.

*Sostituire il punto 1) del relatore con il seguente:* « Il comma 1 dell'articolo 1 tratta materia estranea alla delega ».

3.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Sostituire il punto 1) del relatore con il seguente:* « Art. 1 - La lettera a) del comma 1 è estranea alla materia della delega ».

4.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Al fine di evitare distorsioni nel mercato immobiliare e concorrenza dei soggetti privati a scapito delle imprese nella vendita di immobili ad enti pubblici, occorre equiparare il carico dell'IVA a quello dell'imposta di registro e pertanto si propone di aggiungere all'articolo 2, comma 3 del decreto del*

*Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 la seguente lettera:*

*n) le cessioni a favore dello Stato, di Enti pubblici territoriali o Consorzi costituiti fra gli stessi, di Comunità montane.*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) della bozza di decreto legislativo in esame aggiungere la lettera « n ».*

5.

Rabbito.

*Sopprimere il punto 2) del parere perché superfluo e potrebbe generare confusione e contenzioso.*

6.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Dopo il punto 2) del relatore inserire il seguente 2-bis):*

*« 2-bis. A seguito della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b) il Governo dovrebbe proporre una estensione di termini e condizioni per lo scioglimento delle cosiddette società di comodo ».*

7.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Sostituire i punti 3) e 4) del parere con: « Il comma 3 dell'articolo 1 tratta materia estranea alla delega ».*

8.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Dopo il punto 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis) All'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo dopo le*

*parole « 1972, n. 633, » aggiungere le seguenti: « dopo il numero 13) è inserito il seguente: « 13-bis) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ».*

9.

Frosio Roncalli.

*Articolo 2, comma 1. Il nuovo articolo afferma dapprima, al comma 2, la indebitabilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, per poi concedere, nell'ambito del successivo comma 3, una serie di deroghe a tale principio, fra le quali quelle relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, una serie di deroghe a tale principio, fra le quali quelle relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), d), e) ed f) (operazioni costituenti cessioni).*

*Va segnalato che, per l'effetto combinato di queste disposizioni, non essendo considerate cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi a premio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m), risulterebbe indetraibile l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni con un conseguente insostenibile aggravio del carico fiscale per le imprese che svolgono tali operazioni, essendo le stesse già soggette alla tassa sulle operazioni a premio. Ed in palese contrasto con quanto stabilito in materia di tasse di lotteria dalla Corte di cassazione.*

*L'acquisto dei beni destinati ad operazioni a premio e la loro successiva cessione nell'ambito delle stesse operazioni devono invece essere considerati come operazioni imponibili ordinarie al fine di consentire la detraibilità dell'IVA. Di conseguenza, occorre prevedere l'abrogazione della lettera m), comma 3, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.*

10.

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera f) per motivi di dignità del legislatore.

**11.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

All'articolo 3, comma 1, lettera h) si suggerisce una migliore specificazione al fine di non duplicare il contenzioso già in atto per la indeterminatezza della previsione attuale ai fini della imposta sul reddito.

**12.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

All'articolo 3, lettera i), comma 1, potrebbe prevedersi la detrazione anche per la destinazione abitativa finalizzata al ricovero di studenti, anziani e categorie protette nonché quella finalizzata esclusivamente alla locazione o ospitalità gratuita turistica.

**13.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Sostituire i punti 8, 9, 10, 11 e 12 del parere del relatore relativi all'articolo 5 con i seguenti:

« 1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: "venti milioni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque milioni";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di

affari superiore a cinque milioni di lire ma non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dalla liquidazione, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di venti milioni".

2. Ai produttori agricoli di cui al comma 1, lettera b) è concesso un credito d'imposta da far valere ai fini delle imposte sui redditi nella misura di lire cinquantamila.

3. Le percentuali di compensazione forfettaria sono ridotte di 2 punti, in 4 anni, nella ragione di una metà di punto l'anno ».

**14.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Articolo 5, sopprimere la lettera c) del comma 2.

**15.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Articolo 5, sopprimere il comma 3.

**16.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:

« Per quanto concerne l'articolo 5 (modifica al regime per il settore agricolo) si

rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 699 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA a 100 milioni ».

17.

Thaler Ausserhofer.

*Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Per quanto concerne l'articolo 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 669 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA a 50 milioni ».

18.

Thaler Ausserhofer.

*Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Per quanto concerne l'articolo 5 (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 669 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA ».

19.

Thaler Ausserhofer.

*Al numero 8), il primo periodo è sostituito con il seguente:*

« Per quanto concerne l'articolo 5 (modifiche al regime speciale per il settore agricolo) si devono elevare gli importi di volume d'affari: per il regime speciale di esonero, di cui al comma 6, primo periodo, il limite deve essere portato a dieci milioni, mentre per il regime speciale IVA di non esonero, di cui al comma 6, secondo periodo, l'importo del volume d'affari deve essere superiore a dieci milioni ma non a cinquanta milioni di lire ».

20.

Albertini.

*Al punto 8 aggiungere il seguente:*

« 8-bis) All'articolo 34, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: "venti milioni" con le seguenti: "trenta milioni".

21.

Frosio Roncalli.

*Al punto 8 aggiungere il seguente:*

« 8-ter) All'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, primo periodo, sostituire le parole: "cinque milioni" con le seguenti: "dieci milioni".

22.

Frosio Roncalli.

*Al punto 8 aggiungere il seguente:*

« 8-quater) All'articolo 34, comma 6, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: "cinque ma non a venti milioni" con le seguenti: "dieci ma non a trenta milioni".

23.

Frosio Roncalli.

*Al punto 8 aggiungere il seguente:*

« 8-*quinqüies*) All'articolo 34, comma 6, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: "cinque o di venti milioni" con le seguenti: "dieci o di trenta milioni".

**24.**

Frosio Roncalli.

*Dopo il punto 8) inserire il seguente:*

« 8-*bis*) I limiti di volume d'affari di 5 milioni e di 20 milioni previsti dal primo e secondo periodo dell'articolo 5, comma 6, dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, sono elevati, per le zone montane, rispettivamente a 20 milioni e a 40 milioni ».

**25.**

Thaler Ausserhofer.

*Dopo il punto 8) inserire il seguente:*

« 8-*bis*) I soggetti sottoposti al regime speciale IVA per l'agricoltura debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, escluse le lettere c) ed e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministero delle Finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

**26.**

Thaler Ausserhofer.

*Sostituire il punto 9) con il seguente:*

« Per quanto riguarda l'applicazione del regime ordinario, lo stesso potrebbe riguardare, fin dal 1998, le grandi imprese agricole esercitate in forma di società di capitali, in nome collettivo ed in acco-

mandita semplice, e prevedere la decorrenza dal 1999 del nuovo sistema basato sull'assoggettamento della cessione dei prodotti ad aliquota ordinaria e detrazione forfettaria ».

**27.**

Polidoro.

*Sostituire il numero 9 con il seguente:*

« Per quanto riguarda l'applicazione del regime ordinario, lo stesso potrebbe riguardare, fin dal 1998, le grandi imprese agricole esercitate in forma di società di capitali, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e prevedere a decorrenza dal 1999 del nuovo sistema basato sull'assoggettamento della cessione dei prodotti agricoli ad aliquota ordinaria e detrazione forfettaria ».

**28.**

Bonavita.

*Sostituire il numero 9) con il seguente:*

« L'entrata in vigore del regime ordinario deve essere graduale e dilazionata in tre anni: devono rientrarvi, nel primo anno, tutte le imprese agricole esercitate in forma di società di capitali e di persone ed anche quelle esercitate in forma individuale con un volume d'affari superiore ai 500 milioni, nel secondo anno le imprese agricole esercitate in forma individuale con un volume d'affari superiore a 200 milioni, ed infine nel terzo anno quelle con volume d'affari superiore alla soglia prevista per l'applicazione del suddetto regime speciale ».

**29.**

Albertini.

*Al numer 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

« Mediante l'abrogazione della limitazione relativa al regime dei soci conferenti ».

**30.**

Repetto.

Al numero 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« Mediante l'abrogazione della limitazione relativa al regime dei soci conferenti ».

**31.**

Bonavita.

Al punto 12 della relazione, primo e secondo rigo sostituire le parole: « le industrie di trasformazione » con: « i soggetti d'imposta ». E conseguentemente cambiare: « creditrici » con « creditori ».

**32.**

Rabbito.

Al numero 12 aggiungere dopo il terzo periodo il seguente periodo:

« Inoltre occorre far riferimento al settore florovivaistico dove l'evidenziata differenza tra aliquote ordinarie (19 per cento e 16 per cento) e percentuale di compensazione (4 per cento) risulta più evidente.

**33.**

Bonavita.

Al n. 12, si rende oltremodo urgente sottolineare i problemi del settore florovivaistico dove l'evidenziata differenza tra aliquote ordinarie (19 per cento e 16 per cento) e percentuale di compensazione (4 per cento) risulta marcatamente evidente.

**34.**

Repetto.

Sostituire il punto 13) del parere con il seguente:

« Appare opportuno mantenere l'attuale regime in materia di regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi e conseguentemente stralciare dal decreto l'articolo 7.

**35.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

Al numero 13), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« La detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve rimanere forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, altrimenti si finisce per annullare la convenienza del ricorso al regime speciale, incrementando la pressione fiscale in un settore in cui l'imposizione attuale è stimata intorno al 75 per cento delle entrate ».

**36.**

Albertini.

Al punto 13 sostituire da « valuti il Governo » in poi con:

« È opportuno che il Governo prenda atto della coesistenza di due imposte omologhe sulla stessa attività (IVA e imposta sugli spettacoli), che necessitano di essere armonizzate a livello di Unione Europea; sarebbe quindi meglio che il provvedimento di cui all'articolo 7 sia adottato solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita un'impostazione innovativa di questo problema.

L'abbattimento dell'imposta spettacolo può essere la leva di un disegno che incentivi l'occupazione nel settore e l'emersione di attività "sommerse", una volta accoppiata con una definizione sotto il profilo normativo e previdenziale delle figure professionali implicate, soprattutto nel settore dell'intrattenimento: sono in corso iniziative legislative, alcune di fonte governativa, nelle quali l'aliquota e il regime IVA possono essere alternativamente o il fattore di recupero del gettito ora assicurato dall'imposta spettacolo o, all'opposto, fattore di rafforzamento degli incentivi occupazionali attribuiti alla graduazione dell'imposta spettacolo ».

**37.**

Salvatore Biasco.

*La disposizione contenuta nell'articolo 10 non sembra avere alcun fondamento giuridico e crea sicuramente una grave alterazione del regime dell'accertamento.*

*Occorre trovare altra soluzione ad eventuali disposizioni che hanno ispirato la norma.*

**38.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Al punto 17 aggiungere il seguente:*

18) All'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 10 dello schema di decreto, sostituire le parole: « un periodo superiore a quindici giorni » con le seguenti: « un periodo superiore a trenta giorni ».

**39.**

Frosio Roncalli.

*Al punto 17 aggiungere il seguente:*

19) All'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto, dopo le parole: « un periodo superiore a quindici giorni » aggiungere le seguenti: « tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo feriale ».

**40.**

Frosio Roncalli.

*Al punto 17 aggiungere il seguente:*

20) All'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto, dopo le parole: « un periodo superiore a quindici giorni » aggiungere le seguenti: « tenendo conto della sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ».

**41.**

Frosio Roncalli.

*Articolo 11, al comma 6, sostituire le parole: « per l'anno 1998 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2000 ».*

**42.**

Armani, Berruti, D'Alì, Giovanni Pace, Pedrizzi, Pastore, Francesco Saverio Biasco, Bosello, Conte.

*Al n. 18, aggiungere in fine:*

« Riconsideri il Governo, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia, Sesta Sezione delle Comunità europee del 25 giugno 1997, l'opportunità di esercitare la delega di cui all'articolo 3, comma 66, lettera e) della legge n. 662 del 1996, concernente la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta per le attività solidaristiche svolte da organizzazioni di volontariato ».

**43.**

Repetto.